

COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA

Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 Del 30.07.2020

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 Del 25.09.2020

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 Del 29.06.2021

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 Del 31.05.2022

LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

INDICE

Articolo 1	- PRESUPPOSTO	IMPOSITIVO
------------	---------------	------------

- Articolo 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E GESTORE DEL SERVIZIO
- Articolo 2 BIS DEFINIZIONE DI RIFIUTO
- **Articolo 3 SOGGETTI PASSIVI**
- Articolo 4 LOCALI ED AREE SOGGETTE AL TRIBUTO
- Articolo 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO ESCLUSIONI
- Articolo 6 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
- Articolo 7 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- Articolo 7 BIS AGEVOLAZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
- Articolo 8 COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI
- Articolo 9 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
- Articolo 10 PIANO FINANZIARIO
- Articolo 11 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
- Articolo 12 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- Articolo 13 PROCEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
- Articolo 14 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 15 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 16 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- Articolo 17 ZONE NON SERVITE
- Articolo 18 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Articolo 19 RIDUZIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 20 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 21 RIDUZIONI TARIFFARIE
- Articolo 22 RIDUZIONI LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-2019
- Articolo 22 BIS RIDUZIONI LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-2019

Articolo 22 TER - RIDUZIONI LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-2019

- Articolo 23 CUMULO DI RIDUZIONI
- Articolo 24 TRIBUTO GIORNALIERO
- Articolo 25 TRIBUTO PROVINCIALE
- Articolo 26 RISCOSSIONE
- Articolo 27 DICHIARAZIONE TARI
- Articolo 28 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Articolo 29 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
- Articolo 30 SANZIONI ED INTERESSI
- Articolo 31 RIMBORSI
- Articolo 32 IMPORTI MINIMI
- Articolo 33 CONTENZIOSO
- Articolo 34 EFFICACIA DELLE TARIFFE
- Articolo 35 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Articolo 36 NORMA DI RINVIO
- Articolo 37 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI
- ALLEGATO 1 Categorie di utenze non domestiche

Art. 1 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 2 del presente regolamento.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 12 del presente regolamento, svolto in regime di privativa sul territorio comunale ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E GESTORE DEL SERVIZIO

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati è regolato dalle norme contenute nello specifico regolamento del servizio.

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, è l'insieme dei servizi relativi allo spazzamento e pulizia strade, raccolta e cernita rifiuti, trasporto e stoccaggio rifiuti, trattamento, compostaggio, riciclo o deposito in discarica dei rifiuti e quant'altro relativamente alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, ai sensi del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152.

Gestore del servizio integrato dei rifiuti è il soggetto che gestisce l'intero ciclo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di cui al comma precedente del presente articolo, e qualora tale servizio non sia gestito in economia dal Comune, è da intendersi come tale il soggetto che lo gestisce interamente, mediante affidamento ai sensi delle vigenti norme per l'affidamento dei servizi pubblici locali. Nel caso di affidamenti parziali a diversi soggetti esterni, Gestore del servizio resta il Comune, quale coordinatore del servizio complessivo di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.

Il soggetto gestore del servizio, qualora sia un terzo appaltatore, è obbligato a fornire tutti i dati necessari all'Amministrazione comunale per la determinazione della tariffa, oltre a sottostare a tutti gli obblighi previsti dall'apposita convenzione per la gestione del servizio e dalle altre norme del presente regolamento.

Art. 2 BIS DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 SOGGETTI PASSIVI

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il pagamento del servizio è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato

Art. 4 LOCALI ED AREE SOGGETTE AL TRIBUTO

Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO ESCLUSIONI

- 1. Non sono soggetti al pagamento del tributo i locali e le seguenti aree scoperte:
- a) locali ed aree scoperte oggettivamente non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- superfici destinate alla sola attività sportiva, ferma restando l'imponibilità per le superfici destinate ad usi diversi, quali gli spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili:
- aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli
- per impianti di distribuzione carburante: aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automezzi, le aree adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dell'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono sempre soggette le aree sottostanti le pensiline sotto le quali vi sono le colonnine di rifornimento ed in assenza delle pensiline per un minimo di 50 mq.
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- 2. Ulteriormente non sono soggetti al tributo le seguenti tipologie di locali:
- a) unità immobiliari prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati e di fatto inutilizzate;
- b) unità immobiliari in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzate, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

Le circostanze, di cui al precedente comma 2 del presente articolo, debbono esser indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. In assenza di denuncia originaria nei termini di cui al presente regolamento, non si ha diritto ad alcuna esclusione dal pagamento e l'eventuale tardiva denuncia comporta che l'esclusione decorra solo dalla data della presentazione della stessa, salvo prova contraria del contribuente.

Art. 6 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

A titolo esemplificativo sono considerati quindi escluse dalla tariffa:

- le superfici di insediamenti industriali ed artigianali ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alle porzioni di essi sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette a tariffa le superfici ove si svolgono lavorazioni con produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani; in ogni caso sono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) e locali accessori in genere, ancorché dette superfici si trovino all'interno degli stessi locali ove si svolgono le lavorazioni industriali ed artigianali;
- le superfici di insediamenti commerciali e di servizi limitatamente alle porzioni di essi sulle quali si generano rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali produzioni di rifiuti;
- le superfici dei locali ed aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono viceversa soggette alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle

aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, sono in ogni caso esclusi totalmente da tariffa le superfici dei fondi agricoli;

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione ed ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale degenza, ma solo quelle che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono viceversa soggetti alla tariffa le superfici delle strutture sanitarie adibite a: uffici, magazzini e locali uso deposito, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che non ospitano pazienti con malattie infettive, eventuali abitazioni, vani accessori ai predetti locali;

Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche, con riferimento alla tabella All. 1 del presente regolamento:

	categoria di attività	% di abbattimento della superficie
2	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	30
4	Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi	30
7	Case di cura e riposo	15
8	Uffici, agenzie, studi professionali	20
9	Banche ed istituti di credito	15
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	30
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30
14	Attività industriali con capannoni di produzione	30
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	30

Le esclusioni e le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, copie dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione e la riduzione di cui al presente articolo non avrà effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 147 del 2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

Art. 7 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato 2 del presente regolamento.

Le sostanze individuate nel comma precedente sono assimilate ai rifiuti urbani se il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti di cui all'allegato 2 e la superficie complessiva dell'utenza (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non supera il valore massimo, aumentato del 100%, del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze che dichiareranno di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, previe le opportune verifiche anche tramite il Gestore del servizio, i rifiuti dell'utenza saranno considerati speciali non assimilati agli urbani ai fini del servizio e del tributo.

Art. 7 BIS AGEVOLAZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

- 1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

- 3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.
- 4. Le utenze non domestiche che <u>conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ogni anno (Delibera n. 15/2022 e s.m.i di Arera), termine da considerare perentorio, l'istanza debitamente documentata relativa al quantitativo di rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, specificando l'attività svolta e le informazioni minime.</u>
- 5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente l'utente è tenuto a alla presentazione di una comunicazione VIA PEC redatta secondo il Modello riportato in allegato al presente regolamento (All. "2"). Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati come previsto dalla Delibera n. 15/2022 e s.m.i di Arera il nominativo del soggetto

incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 8 COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI

In sede di prima applicazione del tributo, la superficie imponibile è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della previgente TARSU e TARES.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante apposita lettera raccomandata.

La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali esclusi come indicati nel precedente art. 5 del presente regolamento. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tariffa è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata

Per le unità immobiliari destinate a civile abitazione, si considerano pertinenziali alla stessa, le unità classificate in C2 e C6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto disgiuntamente dall'unità ad uso abitativo e, solo per i C6 anche se non risultano incorporati negli immobili principali, purché di fatto utilizzati dal soggetto passivo quale pertinenza della civile abitazione e non siano locati.

Gli immobili catastalmente classificati C6 che non risultano di pertinenza di civili abitazioni, sono considerati nella categoria 4 delle utenze non domestiche.

Negli insediamenti industriali, artigianali o commerciali, ove si hanno più destinazioni d'uso delle superfici, quali lavorazioni, magazzini e depositi, uffici, mensa, abitazioni, e locali accessori a questi, si applica la tariffa specifica della singola destinazione d'uso, con suddivisione pertanto delle varie distinte superfici dell'insediamento; i locali accessori sono imputati alla destinazione

d'uso a cui sono inerenti, essendo la tariffa determinata avendo riguardo a coefficienti di produttività distinti per uso.

Per le attività artigianali o commerciali con superfici superiori a 300 mq si applica il comma precedente, viceversa per le superfici pari o inferiori a 300 mq. si applica il principio dell'unicità della tariffa

Art. 9 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'Allegato 2 al presente regolamento.

Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

Modalità e formula di calcolo sono quelle previste dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158, compresi gli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

Art. 10 PIANO FINANZIARIO

La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e successive modifiche ed integrazioni, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (in assenza degli A.T.O. come per la Regione Lombardia Ente territorialmente è il Comune).

Il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente (Comune) assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano

economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 11 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 12 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 13 PROCEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Il procedimento di determinazione delle tariffe risponde a due principi fondamentali:

- a) copertura totale del costo del servizio;
- b) determinazione delle tariffe secondo il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma 5 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nella forma approvata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27/4/1999;

Oltre che ai principi sopra riportati la tariffa deve essere determinata in riferimento a quanto indicato all'art. 3 del D.P.R. 158/99, in particolare al "Piano Finanziario degli Interventi".

L'articolazione della tariffa in zone del territorio, come previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. 158/99, è stabilita come facoltà per il Comune, da valutare in sede di approvazione delle tariffe per ciascun anno, in relazione alla particolare tipologia territoriale dell'Ente.

L'insieme dei costi del servizio è ripartito dall'Amministrazione comunale tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali elaborati anche con l'assistenza del gestore del servizio, dandone chiara motivazione nell'atto di approvazione delle tariffe.

Vengono adottati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta, operando all'interno del valore minimo e massimo stabilito dal decreto stesso. E' possibile superare i limiti minimi e massimi stabiliti dal DPR 158/99, anche per solo una o più categorie, con evidenza della relativa motivazione.

E' facoltà del Comune di applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal DPR suddetto, anche per solo una o più categorie, qualora disponga di valutazioni misurate in proprio o dal gestore del servizio.

Art. 14 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare, intendendosi per tale, ai fini del calcolo delle tariffe annuali, il numero dei componenti risultante alla data di determinazione delle stesse.

Viceversa, ai fini della commisurazione della tariffa per singolo utente, si tiene conto del numero dei componenti effettivi iscritti e dei periodi di effettiva permanenza nel nucleo, come risultante dalle loro variazioni dichiarate ovvero verificate tramite le risultanze anagrafiche.

Al fine di determinare i componenti del nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per i non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti del nucleo familiare e degli eventuali conviventi, nei termini previsti per le denunce, parimenti vi è obbligo di denuncia per i residenti la cui composizione familiare anagrafica non rispecchia la composizione di fatto.

Per nucleo familiare si intendono gli individui componenti la famiglia come risultanti dai certificati anagrafici inclusi eventuali conviventi.

Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni (es. badanti o colf, ecc).

In caso omessa denuncia, oltre alle azioni per il recupero di quanto dovuto e non versato, non potranno essere applicati anche gli ulteriori eventuali benefici previsti dall'amministrazione in sede di determinazione della tariffa.

I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di anziano dimorante in casa di riposo. Nel caso in cui l'anziano dimorante in casa di riposo sia l'unico occupante dell'immobile, lo stesso rimane soggetto al tributo nella categoria "A1 abitazioni con 1 componente" delle utenze domestiche;

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione. In caso di mancata dichiarazione ovvero di mancata indicazione nella dichiarazione del numero dei componenti, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari al valore medio fissato in n. 3 componenti, resta in ogni caso ferma la possibilità per il Comune di applicare in sede di accertamento il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche dell'abitazione di residenza giuridica del possessore.

Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, fissato in n. 3 componenti, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione, di cui all'art. 4 del presente

regolamento, dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

Art. 15 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie, come determinato dal comune in sede di approvazione delle tariffe all'interno degli intervalli fissati dal punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di produttività Kd, prendendo a riferimento le produzioni medie pro capite desumibili dalle tabelle inserite nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, rimanendo all'interno del minimo e massimo previsto per ogni categoria. E' comunque possibile superare il predetto limite minimo e massimo con evidenza della relativa motivazione.

In deroga ai commi precedenti, è facoltà del Comune di applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal DPR 158/99 suddetto, anche per solo una o più categorie, qualora disponga di valutazioni misurate in proprio o dal gestore del servizio.

Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'Istat con riguardo anche al codice di attività risultante dalle visure rilevabili dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di assenza di categorie corrispondenti alla specifica attività svolta, si utilizza la categoria più attinente avendo riguardo ad attività similari, o con analoghe potenzialità di produzione di rifiuti qualora rilevabili.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.

In ogni caso, per le utenze non domestiche, si applica il criterio dell'unicità della tariffa per le superfici inferiori o uguali a 300 mq.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica e professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Ai sensi dell'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 dal 1 gennaio 2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito;

Art. 16 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione giuridica. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno solare del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia nei termini del presente regolamento, indirizzata al competente ufficio, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno solare del mese successivo a quello in cui è cessata l'utenza in base a quanto dichiarato.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione la tariffa non è dovuta per il periodo successivo al mese di cessazione dell'occupazione se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante.

L'abbuono o il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto entro il termine massimo di 180 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente.

Nel caso di denunce relative a variazioni nel numero dei componenti del nucleo famigliare delle utenze domestiche, queste hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo alla data di presentazione della denuncia stessa.

Art. 17 ZONE NON SERVITE

Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.

Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% (massimo di legge) se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 18 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Nel caso in cui il servizio venga svolto in gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni dell'apposito regolamento comunale per l'espletamento del servizio stesso, la tariffa è dovuta in misura pari al 20% della misura deliberata dal Comune, su richiesta documentata dell'utente, verificata dal Comune in contraddittorio con il gestore del servizio, il quale deve produrre apposita dichiarazione e farsi carico della riduzione suddetta.

Non sono in ogni caso previste riduzioni o esoneri dal pagamento nei casi di interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno a cose o persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di domanda documentata, di una quota di tariffa proporzionale al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione del 80% di cui al precedente comma del presente articolo. Se la causa dell'interruzione del servizio è imputabile al gestore dello stesso, sarà a suo carico l'onere della riduzione applicata. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del nomale servizio di raccolta dei rifiuti urbani sia limitato con apposito atto dell'Amministrazione Comunale a determinati periodi

dell'anno, la tariffa è dovuta in base alle tariffe vigenti in proporzione al periodo di svolgimento del servizio, senza alcuna riduzione sulla misura tariffaria.

Art. 19 RIDUZIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Le riduzioni di cui all'art. 1, comma 658 della Legge 147/2013, sono attuate mediante correzione della ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche, in relazione al grado di realizzazione della raccolta differenziata delle utenze domestiche, in modo da agevolare nel complesso le utenze domestiche stesse, con criteri da esplicitare nella determinazione delle tariffe annuali, anche su relazione del gestore eventualmente all'interno del piano finanziario, con dimostrazione dei risultati raggiunti;

Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013 e dell'art. 37 della Legge 221/2015, le utenze domestiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico, hanno diritto ad una riduzione pari al 30% della parte variabile della tariffa TARI. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della documentazione attestante l'acquisto o il possesso del composter, che dovrà essere redatta su modello specifico messo a disposizione dall'Ufficio Tributi del Comune.

La riduzione tariffaria avrà decorrenza dall'anno d'imposta successivo alla presentazione della prima dichiarazione con richiesta di riduzione del contribuente ed ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche. In tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell'attività di compostaggio. A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato alla risultanza delle attività di controllo.

Art. 20 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Il Comune, in ottemperanza all'art.1, comma 649 della Legge 147/2013, così come introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.L. 16/2014, convertito nella Legge 2/05/2014, n. 68, concede, per le utenze non domestiche, una riduzione sulla parte variabile della tariffa, a quei contribuenti che dimostrino, di avviare al riciclo i rifiuti stessi in relazione alle quantità di rifiuti stessi avviati al riciclo.

La riduzione, di cui al comma precedente del presente articolo, è stabilita nelle seguenti percentuali, rapportate alla quantità di rifiuti avviate al riciclo:

- a) fino a quantità di riciclo pari al 30% dei rifiuti assimilati prodotti: riduzione tariffaria del 30%
- b) per quantità di riciclo tra il 30% e il 60% dei rifiuti assimilati prodotti: riduzione tariffa del 40%;
- c) per quantità di riciclo oltre il 60%: riduzione tariffaria del 60%.

Per ottenere la riduzione il contribuente deve produrre apposita dichiarazione periodica annuale, con richiesta di riduzione ed indicazione circa l'esatta misura delle superfici interessate, la tipologia di scarti avviati al riciclo ed allegare fotocopie di documentazione probante in modo certo il riciclo dei materiali con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente. La dichiarazione sarà verificata anno per anno con i dati a consuntivo presentati con la dichiarazione annuale successiva ed eventuale conguaglio con recupero del tributo qualora la documentazione non attesti l'avvenuto riciclo come dichiarato, ovvero i dati siano non validi o la dichiarazione non sia presentata.

La riduzione tariffaria avrà decorrenza dall'anno d'imposta successivo alla presentazione della prima dichiarazione con richiesta di riduzione del contribuente.

Per riciclo, si intende quanto stabilito dall'art. 183, c. 1, lett. t), DLgs. 152/2006 (Tua), precisamente: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. E' un concetto più ristretto rispetto al recupero, in quanto il riciclo è considerato una tipologia di attività di recupero, la cui caratteristica è il riutilizzo del materiale per la realizzazione diretta di altri prodotti finiti e non la sua distruzione per produrre energia o altre materia prime secondarie.

Sempre per le utenze non domestiche, è concessa una riduzione del 25% sia sulla parte fissa che su quella variabile della tariffa, per i locali ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso continuativo non ricorrente. Si considerano tali gli utilizzi inferiori o uguali a 6 mesi all'anno anche non continuativi. La riduzione è subordinata alla presentazione dell'apposita dichiarazione con richiesta di riduzione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013 e dell'art. 37 della Legge 221/2015, le imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico, hanno diritto ad una riduzione pari al 30% della parte variabile della tariffa TARI. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della documentazione attestante l'acquisto o il possesso del composter, che dovrà essere redatta su modello specifico messo a disposizione dall'Ufficio Tributi del Comune.

La riduzione tariffaria avrà decorrenza dall'anno d'imposta successivo alla presentazione della prima dichiarazione con richiesta di riduzione del contribuente ed ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche. In tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell'attività di compostaggio. A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato alla risultanza delle attività di controllo.

Art. 21 RIDUZIONI TARIFFARIE

Le agevolazioni per le famiglie numerose di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.P.R. 158/99, sono stabilite dal Comune come riduzione percentuale sul coefficiente di adattamento Ka di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99 suddetto ed in modo tale che la rispettiva tariffa non si riduca in nessun caso al di sotto di quella della categoria immediatamente inferiore.

Ai sensi dell'art.1, comma 659 della legge 147/2013, in relazione alla voce a) del predetto comma, nel caso di abitazioni con unico occupante non si procede ad alcuna riduzione, in quanto la tariffa è già formulata con coefficienti differenziati in base al numero di occupanti.

Art. 22 RIDUZIONI LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-2019

1. Nei casi in cui l'articolazione dei corrispettivi all'utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/99, ai fini del "calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" – per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19, ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge 147/2013 e s.m.i. compatibilmente ai criteri dettati dalla Deliberazione ARERA n. 158/2020, sono riconosciute nelle more della completa attuazione della stessa al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore

quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività le seguenti agevolazioni:

2. Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *Tabella 1a* dell'*Allegato A della Deliberazione ARERA*) enucleate dal D.P.R. 158/99 e per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *Tabella 1b* dell'*Allegato A della Deliberazione ARERA*) enucleate dal D.P.R. 158/99.

Per le categorie sopra citate è prevista limitatamente all'annualità 2020, una riduzione del 25% direttamente sulla quota variabile della tariffa.

- 3. Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato della Deliberazione ARERA) enucleate dal D.P.R. 158/99.
- 4. Per le categorie sopra citate è prevista limitatamente all'annualità 2020, una riduzione del 20% direttamente sulla quota variabile della tariffa.
- 5. Per i banchi del mercato settimanale di generi alimentari e di beni ad uso durevole è prevista limitatamente all'annualità 2020, una riduzione del 25% direttamente sulla quota variabile della tariffa.
- 6. Le riduzioni sopra indicate sono poste a carico del bilancio comunale, iscritte come autorizzazione di spesa in un apposito capitolo di PEG per l'esercizio finanziario di competenza della tariffa deliberata, con copertura mediate il complesso generale delle entrate comunale e non possono essere poste a carico degli altri utenti del servizio.

ART. 22 BIS RIDUZIONI LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-2019

- 1. A favore **delle utenze non domestiche** colpite dalla sospensione delle attività è concessa una riduzione della TARI per l'anno 2021, stabilendo che:
 - a) Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A della Deliberazione ARERA) enucleate dal D.P.R. 158/99 e per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A della Deliberazione ARERA) enucleate dal D.P.R. 158/99; per tali categorie è prevista limitatamente all'annualità 2021, **una riduzione del 25%** direttamente sulla quota variabile della tariffa.
 - b) Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A della Deliberazione ARERA) enucleate dal D.P.R. 158/99; per tali categorie è prevista limitatamente all'annualità 2021, una riduzione del 20% direttamente sulla quota variabile della tariffa.
 - c) Per le seguenti categorie di immobili: le riduzioni di cui alle lettere a) e b) sono elevate:
 - > stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali:

- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze (Alberghi)
- immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze e dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi
- immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni

è prevista limitatamente all'annualità 2021 **una riduzione del 35%** direttamente sulla quota variabile della tariffa, in luogo delle riduzioni di cui alle lettere a) e b).

- d) per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 legge 25/08/1991, n. 287 (già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020):
 - esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
 - esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
 - ➤ esercizi di cui alle lettere ai punti precedenti, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

è prevista limitatamente all'annualità 2021 **una riduzione del 35%** direttamente sulla quota variabile della tariffa, in luogo delle riduzioni di cui alle lettere a) e b).

- 2. Le riduzioni sopra indicate sono poste a carico del bilancio comunale, iscritte come autorizzazione di spesa in un apposito capitolo di PEG per l'esercizio finanziario di competenza della tariffa deliberata, con copertura mediate il complesso generale delle entrate comunali e non possono essere poste a carico degli altri utenti del servizio.
- 3. Il presente beneficio non si cumula con il bonus sociale previsto a favore delle utenze domestiche colpite dalla crisi occupazionale ed economica per emergenza COVID-19 se il richiedente fa parte del nucleo ISEE rilevante al fine del bonus stesso.

ART. 22 TER RIDUZIONI LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-2019

- 1. A favore delle utenze domestiche colpite dalla crisi occupazionale ed economica, è concesso un bonus sociale consistente nella riduzione del 30 % della TARI anno 2021 (parte fissa e parte variabile), stabilendo che:
 - Il richiedente deve documentare di:
 - > possedere un ISEE non superiore a € 8.265,00= oppure
 - ➤ appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro *oppure*
 - ➤ appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
 - l'utenza ai fini della tassa rifiuti sia intestata ad uno dei componenti il nucleo ISEE e sia garantita la coincidenza: a) della residenza anagrafica dell'intestatario della tassa con l'indirizzo di fornitura del servizio; b) del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario della tassa con il nominativo di un componente il nucleo ISEE di cui di cui al D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 (nucleo ISEE è il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE);

- per usufruire di tale bonus il richiedente deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 30 settembre dell'anno 2021, apposita istanza che attesti ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Burago di Molgora, il possesso dei requisiti richiesti allegando idonea documentazione che attesti la titolarità di un bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico;
- 2. Le riduzioni sopra indicate sono poste a carico del bilancio comunale, iscritte come autorizzazione di spesa in un apposito capitolo di PEG per l'esercizio finanziario di competenza della tariffa deliberata, con copertura mediate il complesso generale delle entrate comunali e non possono essere poste a carico degli altri utenti del servizio.
- 3. il presente beneficio non si cumula con quello previsto a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività per emergenza COVID-19, nel caso in cui un componente del nucleo ISEE, rilevante al fine del bonus stesso, abbia i requisiti per usufruire del beneficio previsto per le utenze non domestiche;

ART. 23 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelte tra quelle più favorevoli, fino alla concorrenza massima del 100 per cento della quota variabile, ad eccezione delle riduzioni previste dal precedente art. 22.

Art. 24 TRIBUTO GIORNALIERO

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, ovvero gravate da servitù di pubblico passaggio è dovuto il tributo giornaliero.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione ed ogni frazione di giorno è arrotondata a giorno.
- 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100% (massimo 100%). E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- 6. Per gli operatori del mercato settimanale, vengono istituite due apposite categorie, n. 22 Banchi di mercato beni durevoli e n. 23 banchi di mercato generi alimentari, come riportato dal DPR 158/1999 per i comuni superiori ai 5.000 abitanti, utilizzando i coefficienti kc e kd proposti dallo stesso DPR 158/1999 i quali tengono già conto della frequenza media annuale dei mercati svolti.
- 7. In deroga al comma precedente, per gli operatori occasionali del mercato il tributo è determinato rapportando a giorno la tariffa della categoria, contenente la voce di corrispondenza d'uso, mediante suddivisione per 52 (numero medio di giorni di mercato settimanale sul territorio), cifra pari al numero arrotondato di mercati annui, anziché mediante suddivisione per 365, in relazione alla particolarità del servizio ed a quanto stabilito nel presente regolamento, con maggiorazione del 100% come tariffa giornaliera.
- 8. Gli operatori "stabili" del mercato pagano il tributo annuale in base alla categoria di appartenenza i cui coefficienti kc e kd tengono già conto della frequenza media annuale dei mercati svolti.

- 9. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero del canone qualora deliberato dal Comune, ovvero della eventuale imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa, dal momento della sua entrata in vigore.
- 10. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
- 11. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
- 12. Non sono soggetti a tassazione gli ambulanti che utilizzano aree con banchi di vendita all' aperto una o due volte l'anno in occasione di fiere, mercati o festività annuali.

Art. 25 TRIBUTO PROVINCIALE

- 1. Ai sensi dell'art.1, comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 30/12/1992, n. 504
- 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 26 RISCOSSIONE

- 1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 o attraverso il Servizio PagoPA (quando diverrà esecutivo).
- 2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.
- 3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 2 rate semestrali aventi scadenza 31 maggio e 30 novembre di ciascun anno;
- 4. Per il solo anno 2022 il pagamento degli importi dovuti dovrà essere effettuato in 2 rate aventi scadenza 31 luglio 2022 e 02 dicembre 2022 o in unica soluzione con scadenza 31 luglio 2022; L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
- 5. Per la disciplina dei versamenti minimi si rinvia a quanti previsto al successivo art. 32.
- 6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
- 7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta

di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

- 8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso bonario è notificato, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata, un sollecito di pagamento. In tale atto sono indicate le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle sole spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento e gli interessi di cui all'articolo 31.
- 9. Se si verificasse la condizione di ritardata consegna degli avvisi di accertamento di pagamento, le rate si considerano validamente pagate quando il versamento viene effettuato entro 20 giorni dal ricevimento dell'avviso corrispondente.

Art. 27 DICHIARAZIONE TARI

- 1. La dichiarazione, ai fini TARI, deve essere presentata:
 - a) entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree assoggettabili al tributo o nel caso di variazione degli elementi per la determinazione del tributo;
 - b) entro il 20 gennaio successivo alla cessazione della detenzione o del possesso dei locali o delle aree assoggettabili al tributo;
- 2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- 3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre ché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 1.
- 4. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
- 5. La dichiarazione può essere presentata oltre che direttamente presso gli uffici comunali, anche in via telematica, tramite PEC all'indirizzo disponibile sul sito internet istituzionale del Comune, ovvero tramite posta con raccomandata, sempre entro i termini di legge, a tal fine fa fede la data di ricezione da parte del Comune.
- 6. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 7. La dichiarazione, ai fini della TARI deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante o detentore o possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti, ma non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o possesso dei locali, ovvero in cui è intervenuta la variazione;

- g) Richiesta di eventuali riduzioni o agevolazioni come previste dal regolamento vigente. <u>Utenze non domestiche</u>
- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) Richiesta di eventuali riduzioni o agevolazioni come previste dal regolamento vigente.

Art. 28 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 29 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- 1. Il Comune, ovvero il gestore del tributo qualora sia affidato a soggetto esterno all'Ente, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.
- 2. Ai fini di cui al precedente comma 1 del presente articolo, l'Ente ovvero il soggetto gestore, può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
 - d) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
- 3. Per le operazioni di accertamento di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - a) degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - b) del proprio personale dipendente;
 - c) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

- 4. In ogni caso, per accedere agli immobili il personale incaricato dovrà essere appositamente autorizzato dal Sindaco, come previsto dal precedente comma 2, del presente articolo ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- 5. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, ovvero al gestore del tributo in caso di affidamento a soggetto esterno all'Ente, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente e su richiesta, copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti:
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 6. Le informazioni necessarie alla gestione del tributo in possesso di altri uffici comunali, possono essere acquisite, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personale, anche con collegamenti informativi diretti in tempo reale.
- 7. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbani, può considerare come superficie assoggettabile al tributo 1'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, qualora sia disponibile. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
- 8. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
- 9. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
- 10. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
- 11. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 30 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il

ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Limitatamente alla disciplina del presente comma, per la TARI, si applica l'articolo 58 del Capo IV del presente regolamento.

- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6. Il Funzionario responsabile del tributo può non applicare le sanzioni di cui ai commi precedenti qualora rilevi delle cause attenuanti o esimenti, tramite un proprio atto motivato.
- 7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 8. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 31 RIMBORSI

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dal precedente articolo 31, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- 3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori alla soglia fissata dall'articolo 33, comma 3, del presente regolamento.
- 4. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Art. 32 IMPORTI MINIMI

- 1. Il contribuente non è tenuto al versamento ordinario di ogni singolo tributo qualora l'importo complessivamente dovuto nell'anno sia inferiore ad € 5,00.
- 2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- 3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 2 del presente articolo.

Art.33 CONTENZIOSO

- 1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
- 3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro (il D.L. 50/2017 con decorrenza 1/1/2018 detto valore è stato esteso a 50.000 euro), produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
- 4. Il valore della controversia, inoltre, continuerà a determinarsi applicando le disposizioni proprie dell'art. 12, comma 2, D.lgs. n. 546/1992, per cui occorrerà riferirsi all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

Art. 34 EFFICACIA DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se inserite nell'apposito prospetto presente sul Portale del MEF entro i termini stabiliti dalla Legge.

Art. 35 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del GDPR.

Art. 36 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 37 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2022.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

	UTENZE DOMESTICHE
A1	abitazioni 1 componenti
A2	abitazioni 2 componenti
А3	abitazioni 3 componenti
A4	abitazioni 4 component1
A5	abitazioni 5 component1
A6	abitazioni 6 e più componenti

	UTENZE NON DOMESTICHE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffe, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night-club
22	Banchi di mercato beni durevoli
23	Banchi di mercato beni alimentari



COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA PROV. DI MONZA E BRIANZA P.ZZA MATTEOTTI N. 12 20875 BURAGO DI MOLGORA

DICHIARAZIONE PER UTENZA NON DOMESTICA CHE INTENDE AVVALERSI DI UN GESTORE PRIVATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Il sottoscritto:				
COGNOME			NOME	
LUOGO E DATA N	ASCITA _			
RESIDENTE A			IN VIA	N
IN QUALITA' DI:				
□ TITOLARE	□ RAPPR	ESENTANTE	LEGALE	MINISTRATORE
DELLA DITTA/SO	CIETA'			
P.IVA		COD. F	FISCALE (se diverso)	
CON SEDE LEGALI	E IN VIA_			N
CITTA'				
CON <u>UTENZA</u> (se in	ndirizzo dive	erso dalla sede l	egale) IN VIA	
NCITTA'				
E-mail:			telefono	
Cod. ATECO princip	oale			
	DPR 445/20	00, consapevole arazioni, sotto la p	propria personale responsabili	. 76 e 77 dello stesso Decreto tà.
		D	ICHIARA	
Relativamente ai segu	uenti immo	bili ubicati nel t	erritorio comunale:	
DESTINAZIONE LOCALE (ufficio/magazzino, ar produttiva, ecc.)	ea	DATI CATASTALI (fg. /num/sub)	tassata (produttiva di rifiuti	Superficie calpestabile esente (produttiva di rifiuti speciali) mq

Che TUTTI i rifiuti urbani prodotti, meglio elencati nella tabella seguente, verranno avviati al recupero mediante soggetti autorizzati sotto indicati, con i quali è stato stipulato apposito contratto (di durata almeno biennale)

FRAZIONE	RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI	COD CER	SOGGETTO
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili	200201	
	Rifiuti dei mercati	200302	
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101	
CARTA E CARTONE	Carta e cartone	200101	
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102	
PLASTICA	Plastica	200139	
LEGNO	Imballaggi in legno	150103	
LLGNO	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	200138	
METALLO	Imballaggi metallici	150104	
WILTALLO	Metallo	200140	
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105	
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106	
VETRO	Imballaggi in vetro	150107	
VEIRO	Vetro	200102	
	Imballaggi in materiale tessile	150109	
TESSILE	Abbigliamento	200110	
	Prodotti tessili	200111	
TONER	Toner stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318	
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307	
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128	
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli della voce 200129	200130	
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203	
RIFIUTI URBANI INDIFFER.	Rifiuti urbani indifferenziati	200301	

<u>Di impegnarsi a trasmettere entro il 31 Gennaio di ogni anno copia della documentazione attestante i quantitativi dei rifiuti urbani non pericolosi avviati al recupero con i soggetti sopra indicati</u>

DATA	FIRMA
	<u>_</u> _